



Ministero dell'Interno

*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo*

FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2010/FEI/PROG-0000

Beneficiario	<input type="text"/>
Titolo del progetto	<input type="text"/>
Azione e Programma Annuale	<input type="text"/>
Costo del progetto	<input type="text"/>
Durata	<input type="text"/>
Data conclusione del progetto	<input type="text"/>
N° di protocollo	<input type="text"/>



Indice

ARGOMENTO	PAGINA
Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione	5
Art. 2 Responsabilità	6
Art. 3 Composizione del contributo	6
Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto.....	6
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.....	7
Art. 6 Indicatori utilizzati	8
Art. 7 Affidamento degli incarichi (ove applicabile)	9
Art. 8 Attuazione della Convenzione	12
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili.....	16
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili.....	17
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati	19
Art. 12 Controlli.....	20
Art. 13 Sanzioni e revoche.....	21
Art. 14 Protezione dei dati	22
Art. 15 Regole di pubblicità.....	23
Art. 16 Foro competente.....	23
Art. 17 Conflitto d'interessi.....	24
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	24
Art. 19 Riservatezza	24
Art. 20 Sospensione.....	25
Art. 21 Forza maggiore	25
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile.....	26
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo	27
Art. 24 Accordi ulteriori.....	27
Allegato – Regole di pubblicità del Fondo	29



Il Direttore Centrale *per le politiche di Immigrazione e Asilo*, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per *l'Integrazione*,

e

Nome del Beneficiario [e/o del Capofila in caso di partecipazione in Raggruppamento]

Nome e cognome del rappresentante legale

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

[eventuale in caso di raggruppamento] ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

1. *Nome co-beneficiario*
2. *Nome co-beneficiario*
3. *Nome co-beneficiario*
4. *Nome co-beneficiario*
5. *Nome co-beneficiario*

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da *Nome e cognome del legale rappresentante del Nome Beneficiario Finale o Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento*

Convengono che

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":

- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
- b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dell'Autorità Responsabile, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito www.fondieuropeiimmigrazione.it), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;



- d) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;
- e) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- f) informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- g) sottoscrive apposita garanzia fideiussoria sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;
- h) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- i) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;
- j) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Autorità Responsabile della avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;
- k) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- l) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- m) è tenuto, infine, a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili.

[In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:



- n) si accordano tra loro ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;
- o) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;
- p) inviano all'Autorità Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente all'Autorità Responsabile, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalle Autorità medesime, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- q) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- r) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto;
- s) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli.

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato *Titolo del progetto*, finanziato a valere sull'Azione *Numero dell'azione* del Programma Annuale *FEI* 2010.

L'importo della Convenzione è pari ad € *Ammontare del finanziamento in cifre*, così come previsto all'art. 5 *Budget di progetto e Cronogramma*.

Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 *Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili*.

Il progetto ha una durata pari a *Durata del progetto* mesi. Il progetto dovrà concludersi entro *Data di conclusione del progetto* e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 marzo 2013 e, comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso e nella presente Convenzione.



Art. 2 Responsabilità

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume - nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, anche dai co-beneficiari e dai soggetti di cui all'art. 7 che segue, al Ministero dell'Interno (di seguito, anche "Amministrazione") e/o a qualsivoglia terzo, derivante dall'esecuzione del progetto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento danni/indennizzo e/o rimborso per danni avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

Il partner co-beneficiario si impegna, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, ad accettare i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

Art. 3 Composizione del contributo

Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo¹, è stabilita al *Percentuale massima: 50% o 75% a seconda della priorità* dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad € *Ammontare del finanziamento concesso*. Il restante *50% o 25% a seconda della priorità* del finanziamento è così ripartito:

▪ Contributo del Beneficiario (o Beneficiario Capofila) e/o partner di progetto	€ 0,00	0,00 %
▪ Contributo pubblico nazionale	€ 0,00	0,00 %
▪ Contributo di altri soggetti	€ 0,00	0,00 %

Eventuali introiti del progetto, pari ad € 0,00 saranno detratti dall'importo totale del progetto.

Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto

I destinatari ultimi del progetto sono quelli esplicitamente previsti dall'Avviso pubblico, ossia: *Destinatari individuati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento.*

Gli obiettivi del progetto sono indicati nella scheda progetto ammessa a finanziamento.

In sintesi, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

1. *Obiettivi individuati nella proposta progettuale (sezione 3.2 del modello di progetto)*
2.

¹ FEI: art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE.



- 3.
- 4.
- 5.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario, a livello territoriale.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare il budget di progetto ed il cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.

La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo², non deve superare il 20% dei costi diretti ammissibili, ovvero il 10% nel caso in cui l'affidamento a terzi ("subappalto") superi il 40% dei costi diretti ammissibili.

Per quanto riguarda i costi del personale degli enti pubblici si fa riferimento a quanto previsto all'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo (punto II.1.1.2.).

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET*					
REF	Intestazione	Spese (€)	REF	Intestazione	Entrate (€)
	1. Costi Diretti Ammissibili		N	Contributo Comunitario	<input type="text"/>
A	Costi del personale	<input type="text"/>	O	Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto (comprese le entrate specifiche di cui al punto IV dell'allegato XI della Decisione applicativa del Fondo)	<input type="text"/>
B	Costi di viaggio e di soggiorno	<input type="text"/>	P	Contributi di terzi (in tale voce rientra anche il cofinanziamento pubblico nazionale)	<input type="text"/>
C	Attrezzature	<input type="text"/>	Q	Introiti del progetto	<input type="text"/>

² FEI: Decisione 2008/457/CE



D	Immobili		
E	Materiali di consumo - forniture e servizi generali		
F	Subappalti		
G	Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario		
H	Onorari di esperti		
J	Totale Costi Diretti (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
	2. Costi Indiretti		
K	Percentuale fissa dei costi diretti (max 10% di J)		
	3. Costi coperti da entrate specifiche		
L	Costi coperti da entrate specifiche (se pertinente)		
M	Totale Costi stimati del progetto (=J+K+L)		

R	Totale delle entrate (=N+O+P+Q)		
---	--	--	--

*I valori indicati nel budget di sintesi devono recepire le eventuali osservazioni fornite dall'Autorità Responsabile e corrispondere a quelli riportati nel foglio "budget" allegato alla Convenzione.

Art. 6 Indicatori utilizzati

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila valorizzerà i seguenti indicatori.

ID	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore atteso alla conclusione del progetto
1			
2			
3			
4			
5			
ID	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore atteso alla conclusione del progetto
1			
2			



3			
4			
5			
ID	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore atteso alla conclusione del progetto
1			
2			
3			
4			
5			

Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

Art. 7 Affidamento degli incarichi (ove applicabile)

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario potrà affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo i Beneficiari devono essere in grado di effettuare da soli le attività relative al progetto. I contratti di affidamento [punto F) della scheda budget di cui al precedente art. 5] devono quindi essere in numero limitato e non avere valore superiore al 40% dei costi diretti ammissibili del progetto, a meno che non siano debitamente giustificati e approvati in via preliminare dall'Autorità Responsabile. La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce atto formale di approvazione.

I terzi affidatari dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, tra Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo. Inoltre dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità nei suddetti contratti:



- a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;
- b) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN inserire codice IBAN acceso (o dedicato) in data 00/00/0000 presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) nome Banca intestato a inserire nominativo della persona fisica o giuridica inserire codice fiscale o partita IVA con sede / residenza in indirizzo, città in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP)."
- c) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto b) che precede
- d) una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra, in forza della quale il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Tuttavia, ferme le richiamate disposizioni, si precisa che gli appalti di valore inferiore a € 5.000,00 possono essere aggiudicati sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto). È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario sia un soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non sia tenuto ad applicare la normativa sugli appalti pubblici in quanto soggetto privato, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-



beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 20.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per importi superiori a € 20.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario sia tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti, dovrà applicare la normativa in parola per l'affidamento a terzi (secondo le norme previste per gli acquisti in economia, procedure sotto-soglia e sopra-soglia); nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso ispirarsi alla suddetta normativa, ponendo in essere procedure di individuazione del contraente basate sui principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

La Commissione Europea e la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.

FACSIMILE



TIPOLOGIA	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	TEMPISTICA
<p>Procedure di affidamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Determina/Decreto a contrarre (nel caso il Beneficiario sia un'Amministrazione Pubblica), con indicazione della procedura utilizzata e dei criteri di selezione delle offerte, debitamente motivati ▶ Contratto/Ordine di fornitura/Lettera di incarico, con sottoscrizione da parte di soggetto con adeguati poteri di firma ▶ Determina/Decreto di approvazione del contratto (nel caso il Beneficiario sia un'Amministrazione Pubblica) ▶ Certificazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio oppure autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ▶ Fideiussione (quando prevista) ▶ Eventuale contratto di subappalto ▶ Certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione delle prestazioni 	
<p>Procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata o dialogo competitivo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bando di gara/Avviso pubblico ▶ Disciplinare, Capitolato d'oneri ed altri documenti complementari ▶ Lettera di invito ▶ Estremi di trasmissione del bando alla Comunità Europea, nonché di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nelle altre forme previste dal Dlgs 163/2006 art. 66 ▶ Decreto di nomina della commissione giudicatrice e verbali di gara ▶ Offerta tecnica ed economica migliore con giustificazioni a corredo ed eventuali risultati dell'accertamento di non anomalie ▶ Aggiudicazione provvisoria e definitiva ▶ Estremi della pubblicazione e/o comunicazione ai soggetti interessati e (ove previsto) trasmissione alla Comunità Europea dei risultati della procedura di affidamento 	<p>Alla trasmissione dell'Interim Assessment o al Final Assessment</p>
<p>Affidamenti effettuati in economia (mediante cottimo fiduciario o assegnazione diretta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Richieste di preventivi/offerte o indagine di mercato; ▶ Preventivi/offerte pervenute dagli operatori selezionati; ▶ Giustificativi a corredo della scelta nel caso di affidamento diretto 	

Art. 8 Attuazione della Convenzione

Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:



- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (www.fondieuropeiimmigrazione.it) quale mezzo per le comunicazioni;
- richiedere, entro i tempi di seguito stabiliti, il codice CUP e trasmettere la richiesta, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002;
- trasmettere all'Autorità Responsabile il codice CUP appena questo sia disponibile;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 3 – 16/02/2010*) ed eventuali successive modifiche;
- applicare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. pena la revoca del finanziamento.



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione di inizio attività	<ul style="list-style-type: none">▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazioni del Fondo▶ Richiesta del CUP (e trasmissione dello stesso appena disponibile)▶ Lettera di adesione del Beneficiario Finale facente riferimento al documento "Lettera di ammissione al finanziamento"	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione
Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none">▶ Domanda di anticipo▶ Fideiussione (ove applicabile)	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione
Domanda di Rimborso Intermedia (relativa al 20% della sovvenzione o al 60% della sovvenzione se non è stato richiesto l'anticipo)	<ul style="list-style-type: none">▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II)▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 60% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento

FEI



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Modello di domanda di rimborso finale (relativa al 40% o saldo della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ▶ Final Assessment (Parte I e Parte II) ▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile) ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione ▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile) 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 31 agosto 2012³
Monitoraggio	Scheda di monitoraggio	Cadenza bimestrale secondo il calendario fornito dall'AR
Valutazione progetti	Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati	Secondo la tempistica stabilita dall'AR

Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non richieda la Domanda di Anticipo entro 10 giorni di calendario dalla firma della Convenzione di Sovvenzione, dovrà presentare una domanda di rimborso intermedia pari al **60%** dell'importo del progetto.

Tenuto conto del cronogramma di spesa rimodulato nell'ambito delle procedure per la sottoscrizione della presente Convenzione di Sovvenzione ed allegato alla stessa, la documentazione relativa alla "Domanda di Rimborso Intermedia" dovrà essere presentata entro il data.

Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte saranno inseriti all'interno del Vademecum dei Beneficiari scaricabile dal sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it.

Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei

³ Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2012, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.



limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono comunque alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, gli spostamenti da una voce all'altra del budget per un importo superiore al 10% della voce stessa, dovranno essere autorizzati dall'Autorità Responsabile, secondo quanto previsto dall'Art. 24 della presente Convenzione.

Spostamenti da una voce all'altra del budget per un importo inferiore al 10% della voce stessa dovranno essere comunicati all'Autorità Responsabile, dandone debita motivazione, pur non essendo soggette alla formale approvazione di quest'ultima. Ai fini del calcolo del limite del 10% di cui sopra concorreranno, in modo cumulativo, tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto rispetto all'ultimo budget approvato dall'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà notificare all'Autorità Responsabile tutto il personale non preventivamente individuato nella proposta progettuale. Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo⁴;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo⁵;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;

⁴ FEI: artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

⁵ FEI: artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.



- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato**, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo, prevista per il 30 marzo 2013 e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile. Nel caso di polizza assicurativa, la



stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento

- b) **secondo finanziamento, pari al 20% dell'importo complessivo aggiudicato** (se richiesto l'anticipo), a seguito della presentazione di una relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute, che attestino il raggiungimento del 60% di spesa debitamente quietanzata. Nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non abbia presentato la domanda di anticipo, l'importo del secondo finanziamento sarà pari al 60% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento;
- c) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, a seguito dell'attività di verifica dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila su un conto corrente identificato come segue, a pena di nullità della convenzione, ex art. 3 L. 136/2010 :

- Codice IBAN: in caso di enti privati
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca: [REDACTED]
- Nome dell'intestatario del conto: [REDACTED]
- Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa: [REDACTED]
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:

Nome e Cognome

Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

C.F.: Codice Fiscale

In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione sarà risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra.



La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

In caso di Raggruppamento, per ciascun pagamento effettuato dall'Autorità Responsabile, entro 45 giorni dall'accredito sul conto menzionato, il Capofila dovrà trasferire ad ogni co-beneficiario la somma corrispondente alla loro partecipazione al progetto. Il Capofila informa l'Autorità Responsabile della ripartizione e dell'assegnazione del contributo ricevuto tra tutti i co-beneficiari e la data del trasferimento.

Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, devono mantenere una codificazione contabile adeguata e un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (www.fondieuropeiimmigrazione.it) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;



- b) consentire il riscontro esatto degli importi certificati alla Commissione con i registri contabili dettagliati e i documenti giustificativi in possesso dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità Responsabile,, del Beneficiario in relazione ai progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo;
- c) consentire di verificare il pagamento del contributo pubblico, l'attribuzione e il trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo e le fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) per ciascun progetto comprendere le eventuali specifiche tecniche e il piano di finanziamento, la documentazione sulle procedure di aggiudicazione di appalti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

Art. 12 Controlli

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.

In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione di sanzioni di cui all'articolo seguente.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente l'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede **Tipologia (legale, centrale ecc.) e indirizzo.**

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile



Art. 13 Sanzioni e revoche

Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, in caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le irregolarità riscontrate e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento delle attività imputabili al Beneficiario secondo quanto previsto nel precedente art. 8, nonché interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusi i giustificativi di spesa);
- d) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori indicati al precedente art. 6;
- e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni del Fondo;
- f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- g) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- i) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- j) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate, salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di escutere la fideiussione.

La revoca totale del contributo comporterà, nelle ipotesi sub a), b), c), d) e), f) h), i) e j) la risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento al Beneficiario, previa dichiarazione dell'Autorità Responsabile da comunicarsi con lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente). Ogni Beneficiario che si renderà colpevole di violazione alla presente Convenzione sarà soggetto ad una sanzione finanziaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento) sarà informato con anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminateli.



Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma dovuta. Inoltre, se i rimborsi relativi agli importi da rendere non venissero effettuati nel tempo previsto, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di rimborso non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardo rimborso copriranno il periodo tra la data prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà a copertura prima degli interessi ed alle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati in tempo utile, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 10. In casi eccezionali, giustificati dalla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Amministrazione, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di recuperare le somme spettantegli prima della data di scadenza dei rimborsi tramite compensazione diretta. Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute a rimborso nei confronti del Beneficiario e nei confronti del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniale dello Stato, oltre alle procedure ordinarie.

Art. 14 Protezione dei dati

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente in connessione con l'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni



informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle irregolarità dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 Regole di pubblicità

È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo, all'Autorità Responsabile che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.

Per tutti i dettagli inerenti i compiti del Beneficiario e le caratteristiche tecniche dell'informazione e della pubblicità si rimanda all'Allegato sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.



Art. 17 Conflitto d'interessi

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere, in particolare, in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso. Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

La proprietà dei risultati delle azioni, incluso i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila per quanto di rispettiva competenza, garantisce all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi, l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

Art. 19 Riservatezza

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di dichiarare la Convenzione risolta di diritto, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 20 Sospensione

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile. .

L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario, e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

Art. 21 Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni situazione impreveduta ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei



materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.

In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti circostanze:

- 1) in caso di revoca della sovvenzione;
- 2) in caso di giusta causa, intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o partner, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di



pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

Art. 24 Accordi ulteriori

Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

FIRMA

(per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA dell'apposizione della firma digitale da parte dell'Autorità Responsabile.



Il sottoscritto **Nome e Cognome**, quale legale rappresentante del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

Firma
(per il Beneficiario)

DATA dell'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante del Beneficiario Capofila.



Allegato – Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri⁶:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100 000;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Convenzione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Convenzione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a dlci.fondointegrazione@interno.it (FEI).

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

⁶ FEI: condizioni a) e b).



- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

Il logo
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità
Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometrica
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

I colori regolamentari
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.
Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
Riproduzione in monocromia
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su Internet
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
Riproduzione su fondi colorati
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura **"Progetto co-finanziato dall'Unione Europea"** (in alto a sinistra);
- il **logo del Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura **"Ministero dell'Interno"** (in alto a destra);
- il riferimento al **Fondo** (immediatamente sotto ai due loghi).

Esempio





Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e del **Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

Esempio



Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** (ed eventualmente quelli dei co-beneficiari) a piè di pagina del materiale prodotto.



Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.htm;
- Logo Ministero dell'Interno: www.interno.it.

Documentazione di riferimento

- Artt. 34 e 35 della Decisione 2008/457/CE (FEI).
- Allegato X della Decisione 2008/457/CE (FEI).

FACSIMILE